

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Programma straordinario di edilizia residenziale da destinare ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. (14A06586)

(GU n.193 del 21-8-2014)

La Direzione Generale per la Condizione Abitativa gestisce il programma straordinario di cui all'art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione od in godimento a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, in relazione al quale il comma 8-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di rilocalizzare in regioni confinanti e comunque nei comuni capoluogo di provincia, i programmi per i quali risultino ratificati gli Accordi di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267 sottoscritti da Regione e comune interessato, necessari per rendere urbanisticamente conformi i programmi costruttivi.

Alla luce delle continue modifiche alla disciplina in argomento, intervenute da ultimo con il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, si rende noto che sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it (sezione Casa > programma straordinario art. 18 legge n. 203/1991) e' consultabile l'elenco degli interventi con gli Accordi di programma ratificati al 31 dicembre 2007 e di possibile rilocalizzazione, entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis della legge 27 febbraio 2014, n. 15 anche in regioni confinanti ed esclusivamente in comuni capoluogo di provincia.